



S.S. AUDACE CERIGNOLA S.R.L.

Sede legale in Cerignola (FG), Via Basilicata n. 4 – C.A.P. 71042

Codice fiscale e partita IVA 03975380712 – R.E.A. FG – 304199 – Matricola F.I.G.C. 720350

Campionato di Serie C – Lega Italiana Calcio Professionistico

CODICE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE

ai sensi dell'art. 27 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.

Codice di Comportamento e di Gradimento del Tifoso

Stadio Comunale «Domenico Monterisi» – Cerignola

Edizione agosto 2026

*Approvato con determinazione dell'Amministratore Unico
in data 19/8/2026*

INDICE

Premessa	3
TITOLO I – Disposizioni generali (artt. 1-5)	4
TITOLO II – Condotte rilevanti (artt. 6-7)	7
TITOLO III – Le misure di gradimento (artt. 8-11)	10
TITOLO IV – Accertamento e procedimento (artt. 12-17)	12
TITOLO V – Registro, impegni della Società e disposizioni finali (artt. 18-22)	15

PREMESSA

La S.S. Audace Cerignola S.r.l. è una società calcistica professionistica che milita nel campionato di Serie C. Scopo primario della Società è garantire ai propri sostenitori le migliori soddisfazioni sportive, promuovendo l'etica sportiva nella consapevolezza di conciliare la dimensione professionistica ed economica del calcio con la sua valenza etica e sociale, e mantenendo nel tempo uno stile di condotta in linea con la propria tradizione, nel rispetto dei propri sostenitori e di tutti gli sportivi.

Il presente Codice costituisce il codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche previsto dall'art. 27 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., ed è al tempo stesso documento connesso al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e al modello di prevenzione previsto dall'art. 7, comma 5, dello Statuto della F.I.G.C., in attuazione delle Linee Guida di cui al C.U. F.I.G.C. n. 96/A del 3 ottobre 2019.

Esso aggiorna e sostituisce il «Codice Etico, di Comportamento e Gradimento del Tifoso» precedentemente adottato dalla Società, del quale conserva i principi e la struttura sanzionatoria e la cui denominazione è stata adeguata al nomen previsto dall'art. 27 del Codice di Giustizia Sportiva, integrandoli con l'individuazione delle condotte rilevanti, con la disciplina dell'istituto del gradimento e con le previsioni procedurali richieste dall'art. 27 del Codice di Giustizia Sportiva.

Il Codice si applica unitamente al Regolamento uso dello Stadio Comunale «Domenico Monterisi», del quale costituisce integrazione, e alle condizioni di vendita dei titoli di accesso e di abbonamento di volta in volta applicabili, delle quali costituisce parte integrante e vincolante.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Codice disciplina le condotte che i sostenitori della Società sono tenuti a osservare in occasione delle manifestazioni calcistiche, individua le condotte rilevanti che ne costituiscono violazione e regola l'istituto del gradimento, quale sistema privatistico diretto a precludere l'accesso allo Stadio, per un periodo proporzionato alla violazione commessa, a chi non ne rispetti le regole.
2. La finalità del Codice è assicurare che lo Stadio costituisca luogo sicuro e accogliente in occasione delle manifestazioni organizzate dalla Società, e che il sostegno alla squadra si esprima in forme leali e responsabili.
3. Il Codice non sostituisce né limita i poteri delle Autorità di pubblica sicurezza e dell'Autorità giudiziaria. Le misure previste dal presente Codice sono adottate in via autonoma dalla Società e prescindono da ogni ulteriore azione intrapresa dalle competenti Autorità nei confronti del Tifoso, con la quale possono concorrere.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Codice si intende per:

- a) «Società»: la S.S. Audace Cerignola S.r.l.;
- b) «Stadio»: lo Stadio Comunale «Domenico Monterisi» di Cerignola, concesso in uso esclusivo alla Società, nonché ogni altro impianto utilizzato dalla Società per le proprie gare interne;
- c) «Gara»: ogni manifestazione calcistica, ufficiale o amichevole, disputata dalla Società, nonché ogni altro evento dalla stessa organizzato;
- d) «Stagione sportiva»: il periodo compreso tra il 1° luglio di ciascun anno e il 30 giugno dell'anno successivo;
- e) «Tifoso»: ogni persona alla quale il presente Codice è applicabile, in quanto titolare di un titolo di accesso o comunque presente allo Stadio o al seguito della squadra;
- f) «Titolo di accesso»: il biglietto, l'abbonamento o qualunque altro titolo che consenta l'accesso allo Stadio;
- g) «Condotta rilevante»: il comportamento posto in essere in violazione del presente Codice, dal cui accertamento consegue la possibilità per la Società di applicare una misura;
- h) «Gradimento»: la valutazione con la quale la Società consente al Tifoso l'acquisizione e l'utilizzo dei titoli di accesso;

- i) «Responsabile del gradimento»: il soggetto designato dall'Amministratore Unico ai sensi dell'art. 27, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, competente per l'adozione e l'applicazione del presente Codice;
- j) «CGS»: il Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.;
- k) «GOS»: il Gruppo Operativo per la Sicurezza costituito presso lo Stadio;
- l) «SLO»: il Supporter Liaison Officer, responsabile dei rapporti con la tifoseria.

Art. 3 – Destinatari e accettazione

1. Il presente Codice si applica a tutti i sostenitori della Società che partecipano, a qualunque titolo, alle manifestazioni calcistiche organizzate dalla Società o alle quali la Società partecipa.
2. L'acquisizione di qualsiasi titolo di accesso comporta l'integrale accettazione del presente Codice, del Regolamento uso dello Stadio Comunale «Domenico Monterisi» e delle condizioni di vendita di volta in volta applicabili. Il presente Codice e il predetto Regolamento costituiscono parte integrante e vincolante delle condizioni di vendita dei titoli di accesso e di abbonamento.
3. Il richiamo al presente Codice è riportato nelle condizioni generali di vendita dei biglietti e degli abbonamenti, nella modulistica di adesione ai programmi di fidelizzazione e nei canali di vendita autorizzati, fisici e telematici.
4. Il Tifoso, in quanto titolare di un titolo di accesso, accetta che la Società svolga nei suoi confronti l'attività di accertamento e controllo disciplinata dal Titolo IV, al fine di prevenire, accertare e sanzionare le condotte rilevanti.
5. Il presente Codice si applica alle gare interne, alle gare disputate in trasferta e agli spostamenti dei sostenitori a tal fine, nonché a ogni evento organizzato dalla Società, anche diverso da una manifestazione calcistica.

Art. 4 – Principi generali e impegno sociale

1. La Società e i suoi sostenitori sono contrari a ogni forma di discriminazione sociale, razziale, etnica, religiosa, linguistica, di nazionalità, di genere, di orientamento sessuale e di condizione personale o sociale, nonché alla xenofobia e a ogni forma di violenza.
2. La Società, consapevole della valenza sociale e della funzione educativa dello sport, fa propri i valori delle pari opportunità, del fair play, dell'aggregazione e della socializzazione, e incoraggia le iniziative di solidarietà, formazione e integrazione sociale.
3. La Società promuove ogni iniziativa volta ad avvicinare le famiglie allo spettacolo sportivo e a favorire una più assidua presenza delle famiglie allo Stadio in occasione delle gare interne.
4. La Società si rende promotrice di un tifo leale e responsabile e si impegna a mantenere con i propri sostenitori un canale di dialogo costante, per il tramite del SLO.

Art. 5 – Comportamento del sostenitore

1. Il sostenitore della Società:

- a) conosce e rispetta il regolamento d'uso degli impianti sportivi nei quali si reca, compresi quelli di altre città, consapevole che le relative norme sono poste a presidio della sicurezza dell'evento sportivo;
- b) sostiene la propria squadra con calore e determinazione, rifuggendo da ogni manifestazione politica e discriminatoria;
- c) accetta il risultato sportivo conseguito sul campo, condividendone le gioie e le sconfitte in un clima di passione sportiva e di rispetto per gli avversari;
- d) ripudia la violenza in ogni sua espressione e biasima l'uso della forza per esternare le proprie idee;
- e) ha rispetto per la figura dello steward, consapevole del suo contributo alla sicurezza degli spettatori;
- f) si adegua alle indicazioni del personale addetto all'entrata e all'uscita;
- g) occupa il posto assegnatogli dal proprio titolo di accesso e si pone con rispetto nei confronti dei sostenitori delle squadre avversarie;
- h) manifesta il proprio sostegno mediante cori e coreografie, senza cadere in provocazioni;
- i) si comporta, in casa e in trasferta, coerentemente con il proprio ruolo di rappresentante dei colori gialloazzurri;
- j) rispetta e utilizza con attenzione l'impianto sportivo nel quale si reca;
- k) in occasione delle trasferte si relaziona con il SLO, incaricato di assisterlo per ogni problematica all'ingresso, durante la gara e al deflusso;
- l) manifesta il proprio disappunto per i risultati negativi in maniere garbate e costruttive, senza mai scadere in condotte violente o distruttive;
- m) contribuisce a migliorare l'immagine della Società e della tifoseria, anche mediante l'utilizzo dei canali di comunicazione elettronica, attraverso plausi o critiche, senza nascondersi dietro false identità e nel rispetto di un contraddittorio leale.

2. L'inosservanza dei principi di cui al presente articolo assume rilievo ai fini dell'applicazione delle misure previste dal presente Codice soltanto ove si traduca in una delle condotte rilevanti individuate dall'art. 6.

CAPO II

CONDOTTE RILEVANTI

Art. 6 – Individuazione delle condotte rilevanti

1. Costituiscono condotte rilevanti, ai fini dell'applicazione del presente Codice, le seguenti condotte, poste in essere in occasione di una Gara, all'interno dello Stadio, nelle aree esterne immediatamente adiacenti, nei percorsi di avvicinamento e allontanamento e in occasione delle trasferte. Per ciascuna è indicata la misura applicabile, nei limiti minimi e massimi di seguito precisati.

	Condotta rilevante	Misura applicabile
a)	Alterazione della propria identità o travisamento	Allontanamento e/o Richiamo scritto e/o Sospensione del gradimento da 1 Gara a 1 Stagione sportiva
b)	Sottrazione ai controlli di sicurezza ai varchi	Allontanamento e/o Richiamo scritto e/o Sospensione del gradimento da 1 a 3 Gare
c)	Accesso o tentativo di accesso privo di valido titolo, con titolo contraffatto o intestato ad altri, nonché ogni condotta diretta a favorire l'accesso illecito di terzi	Allontanamento e/o Richiamo scritto e/o Sospensione del gradimento da 1 Gara a 3 Stagioni sportive
d)	Accesso ad aree dello Stadio diverse da quelle consentite dal titolo di accesso	Allontanamento e/o Richiamo scritto e/o Sospensione del gradimento da 1 a 3 Gare
e)	Accesso indebito al recinto di gioco, al tunnel di accesso agli spogliatoi o alle aree riservate	Allontanamento e/o Sospensione del gradimento da 3 Gare a 1 Stagione sportiva
f)	Stazionamento sui parapetti, sui separatori, sui posti a sedere e in prossimità delle vie di fuga; arrampicamento o scavalco di recinzioni e strutture	Allontanamento e/o Richiamo scritto e/o Sospensione del gradimento da 1 a 6 Gare
g)	Introduzione, detenzione, accensione o utilizzo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, ivi compresi fumogeni, petardi, razzi e bengala	Allontanamento e/o Sospensione del gradimento da 3 Gare a 3 Stagioni sportive
h)	Introduzione o detenzione di oggetti idonei a offendere o comunque pericolosi per l'incolumità e la sicurezza pubblica, secondo l'elenco del Regolamento uso dello Stadio	Allontanamento e/o Sospensione del gradimento da 3 Gare a 3 Stagioni sportive
i)	Lancio di oggetti di qualsiasi natura verso il terreno di gioco, verso altri settori o verso persone	Allontanamento e/o Sospensione del gradimento da 3 Gare a 3 Stagioni sportive
j)	Ogni condotta che comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica o territoriale, condizione personale o sociale, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o inneggiante a comportamenti discriminatori	Allontanamento e/o Sospensione del gradimento da 1 Stagione sportiva a 3 Stagioni sportive e/o Revoca del gradimento

	Condotta rilevante	Misura applicabile
k)	Espressioni offensive, minacciose o gravemente irrispettose rivolte agli ufficiali di gara, ai calciatori, ai tecnici, agli operatori dei media o al personale addetto alla sicurezza	Allontanamento e/o Richiamo scritto e/o Sospensione del gradimento da 1 Gara a 1 Stagione sportiva
l)	Ogni forma di violenza fisica, e ogni forma di violenza verbale che costituisca minaccia	Sospensione del gradimento da 1 a 3 Stagioni sportive e/o Revoca del gradimento
m)	Incitamento all'odio o alla violenza, ovvero apologia di fatti violenti o discriminatori, anche mediante i canali di comunicazione elettronica	Allontanamento e/o Sospensione del gradimento da 6 Gare a 3 Stagioni sportive
n)	Esposizione, senza autorizzazione, di striscioni, bandiere, cartelli, stendardi o materiale coreografico, ovvero esposizione in difformità dalle modalità autorizzate	Allontanamento e/o Richiamo scritto e/o Sospensione del gradimento da 1 a 6 Gare
o)	Introduzione o utilizzo di tamburi e altri mezzi di diffusione sonora non autorizzati	Richiamo scritto e/o Sospensione del gradimento da 1 a 3 Gare
p)	Danneggiamento delle strutture, degli arredi e delle attrezzature dello Stadio o dei beni della Società	Allontanamento e/o Sospensione del gradimento da 3 Gare a 3 Stagioni sportive, fermo il risarcimento del danno
q)	Introduzione, possesso o consumo di sostanze stupefacenti, ovvero di bevande alcoliche in violazione dei limiti consentiti; condotte configuranti stato di ubriachezza o di alterazione	Allontanamento e/o Richiamo scritto e/o Sospensione del gradimento da 1 Gara a 1 Stagione sportiva
r)	Invasione del terreno di gioco, anche se connotata da causa festosa, e ogni atto anche solo potenzialmente idoneo ad alterare il regolare svolgimento della Gara	Allontanamento e/o Sospensione del gradimento da 1 Gara a 1 Stagione sportiva
s)	Offerta, anche per interposta persona, di denaro o altre utilità a dirigenti o tesserati con l'obiettivo di alterare il risultato di una Gara	Sospensione del gradimento da 1 a 3 Stagioni sportive e/o Revoca del gradimento
t)	Cessione a terzi del titolo di accesso al di fuori dei casi consentiti, attività di bagarinaggio anche occasionale, acquisto o vendita attraverso canali non ufficiali	Allontanamento e/o Sospensione del gradimento da 1 Gara a 1 Stagione sportiva
u)	Introduzione o utilizzo di apparecchiature professionali non autorizzate per la registrazione o trasmissione audio e video della Gara	Allontanamento e/o Richiamo scritto e/o Sospensione del gradimento da 1 a 3 Gare
v)	Svolgimento, all'interno o in prossimità dello Stadio, di attività commerciali o promozionali non autorizzate dalla Società	Allontanamento e/o Sospensione del gradimento da 1 Gara a 1 Stagione sportiva
z)	Ogni altra violazione del Regolamento uso dello Stadio o delle condizioni di vendita dei titoli di accesso e di abbonamento	Allontanamento e/o Richiamo scritto e/o Sospensione del gradimento da 1 Gara a 3 Stagioni sportive

2. L'elenco di cui al comma 1 comprende le condotte tipiche. Sono considerate condotte rilevanti anche i comportamenti a esse affini per contenuto e offensività, ai quali si applicano le misure previste per la condotta più prossima.

3. Le condotte di cui alle lettere j), l), m) e s) sono considerate di particolare gravità e comportano in ogni caso la trasmissione degli atti alle Autorità competenti.

Art. 7 – Rapporto con le sanzioni federali e statali

1. Le condotte indicate all'art. 6 possono costituire, oltre che violazione del presente Codice, illecito rilevante per l'ordinamento sportivo ai sensi degli artt. 25, 26 e 28 CGS, con conseguenze sanzionatorie a carico della Società, nonché illecito penale o amministrativo ai sensi della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni.

2. L'adozione delle misure previste dal presente Codice è autonoma rispetto all'irrogazione delle sanzioni federali e all'adozione dei provvedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza, ivi compreso il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, e non ne presuppone la definizione.

3. Il Tifoso destinatario di un provvedimento dell'Autorità che gli inibisca l'accesso agli impianti sportivi non può acquisire né utilizzare titoli di accesso per tutta la durata del provvedimento. Il titolo eventualmente già acquisito è disabilitato, senza diritto ad alcun rimborso.

CAPO III

LE MISURE DI GRADIMENTO

Art. 8 – Le misure

1. Le misure applicabili nei confronti del Tifoso responsabile di una condotta rilevante sono le seguenti:

- a) «Allontanamento»: consiste nell’accompagnamento del Tifoso all’esterno dell’area dello Stadio. È disposto quando il Tifoso è colto nella commissione della condotta rilevante ed è eseguito dal personale steward o dalle Forze dell’ordine, previa identificazione;
- b) «Richiamo scritto»: consiste nell’invito scritto a non reiterare la condotta. Al terzo richiamo scritto ricevuto nella medesima Stagione sportiva consegue automaticamente la sospensione del gradimento per una Gara;
- c) «Sospensione del gradimento»: consiste nell’interdizione dall’accesso allo Stadio da un minimo di una Gara a un massimo di tre Stagioni sportive;
- d) «Revoca del gradimento»: consiste nell’interdizione dall’accesso allo Stadio per un periodo non inferiore a tre e non superiore a otto anni.

2. La sospensione e la revoca del gradimento comportano, per la loro intera durata, il divieto di acquisire nuovi titoli di accesso e di utilizzare l’abbonamento eventualmente già in possesso, anche mediante cessione o cambio di nominativo, senza diritto ad alcun rimborso, nonché la sospensione dei benefici derivanti dai programmi di fidelizzazione.

3. La revoca del gradimento si computa per anni solari e si estende a tutte le manifestazioni sportive organizzate dalla Società, comprese quelle diverse dal campionato di Lega. Essa può essere annullata o modificata qualora, anche per effetto di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno determinato l’applicazione.

4. La sospensione del gradimento che non esaurisca i propri effetti nella Stagione sportiva in cui è stata disposta prosegue, per il residuo, nella Stagione successiva, anche in competizioni diverse dal campionato di Lega. Qualora nella Stagione in corso residuino meno gare di quelle da scontare, la Società può disporre l’esecuzione nella Stagione successiva.

5. Le misure possono essere applicate anche congiuntamente, quando non incompatibili. Qualora la condotta rilevante integri anche una violazione del Regolamento uso dello Stadio, le misure del presente Codice si cumulano a quelle ivi previste.

Art. 9 – Criteri di commisurazione

1. Nei limiti fissati dall’art. 6, la misura è individuata e commisurata in modo proporzionale alla gravità della condotta rilevante, valutati i seguenti criteri:

- a) la natura dolosa o colposa della condotta;
- b) la gravità del pericolo o del danno cagionato;
- c) l'interesse offeso e le circostanze di tempo e di luogo;
- d) l'eventuale commissione di precedenti condotte rilevanti;
- e) il comportamento tenuto successivamente al fatto, ivi compresa la riparazione del danno;
- f) il concorso di più soggetti e il ruolo rivestito da ciascuno;
- g) l'età del Tifoso e ogni altra condizione personale rilevante.

2. La reiterazione di una condotta rilevante della medesima specie nella stessa Stagione sportiva o in quella successiva comporta l'applicazione di una misura più grave rispetto a quella in precedenza irrogata.

Art. 10 – Tifosi minorenni

1. Le misure previste dal presente Codice possono essere applicate nei confronti di Tifosi minorenni che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età.

2. Il provvedimento adottato nei confronti di un minore è comunicato ai genitori o a chi ne esercita la responsabilità, che sono ammessi a presentare osservazioni ai sensi dell'art. 16.

3. Il minore titolare di abbonamento, il cui accompagnatore sia destinatario di una misura interdittiva, può accedere allo Stadio se accompagnato da altro adulto in possesso di valido titolo di accesso.

4. La gestione dei procedimenti che coinvolgono minori avviene nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dal Modello Organizzativo e di Controllo per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni adottato dalla Società.

Art. 11 – Rifiuto a contrarre su segnalazione

1. Qualora la Società riceva da altra società appartenente alle Leghe professionistiche una segnalazione scritta, comprovata e attendibile, dalla quale risulti che un soggetto debitamente identificato si è reso responsabile di comportamenti violenti, discriminatori o contrari ai principi di correttezza e probità in occasione di manifestazioni calcistiche, la Società può rifiutare di concludere con il medesimo qualunque contratto avente ad oggetto titoli di accesso allo Stadio.

2. La decisione è assunta secondo il procedimento di cui al Titolo IV ed è comunicata all'interessato entro quindici giorni dalla data della richiesta di acquisto.

CAPO IV

ACCERTAMENTO E PROCEDIMENTO

Art. 12 – Il Responsabile del gradimento

1. L'Amministratore Unico designa con proprio atto il Responsabile del gradimento, ai sensi dell'art. 27, comma 4, CGS, competente per l'adozione e l'applicazione del presente Codice. La designazione è comunicata all'Organismo di Vigilanza e pubblicata unitamente al presente Codice.

2. Il Responsabile del gradimento: cura l'istruttoria e adotta i provvedimenti previsti dall'art. 8, lettere b), c) e d); tiene il registro di cui all'art. 18; conserva gli atti dei procedimenti e li pone a disposizione della Procura federale su richiesta; riferisce all'Amministratore Unico e all'Organismo di Vigilanza.

3. L'allontanamento di cui all'art. 8, lettera a), è disposto in via immediata dal Delegato gestione evento o dal Vice delegato gestione evento, ovvero dal Responsabile stewards, ed è comunicato al Responsabile del gradimento entro il giorno successivo.

Art. 13 – Accertamento della condotta rilevante

1. Al fine di accertare la condotta rilevante e di individuarne l'autore, la Società può avvalersi di ogni elemento idoneo a rappresentare in maniera certa, trasparente e oggettiva l'accadimento dei fatti, e in particolare:

- a) la percezione diretta del personale steward in servizio, del Delegato gestione evento e del Vice delegato gestione evento, del Responsabile stewards e del SLO, che redigono apposito verbale di segnalazione;
- b) le registrazioni del sistema di video-sorveglianza dello Stadio;
- c) le informative delle Forze dell'ordine e della Polizia giudiziaria;
- d) le annotazioni del Registro del giorno-gara previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- e) le dichiarazioni di testimoni;
- f) ogni altro elemento oggettivo utile alla ricostruzione del fatto.

2. Poiché le registrazioni del sistema di video-sorveglianza non utilizzate sono cancellate nel termine stabilito dal Regolamento uso dello Stadio, il Responsabile del gradimento richiede l'estrazione e la conservazione delle sequenze rilevanti entro ventiquattro ore dal fatto, anche in assenza di richiesta da parte delle Autorità, redigendo apposito verbale che dà atto della data, dell'ora e del contenuto dell'estrazione.

3. Il verbale di cui al comma 2 e le sequenze estratte sono conservati nel fascicolo del procedimento e messi a disposizione delle Autorità competenti e della Procura federale su richiesta.

Art. 14 – Procedimento e termini

1. Il procedimento è avviato dal Responsabile del gradimento a seguito della segnalazione di una condotta rilevante, comunque pervenuta.

2. Prima dell'adozione del provvedimento, il Responsabile del gradimento può invitare il Tifoso a fornire le proprie giustificazioni, assegnandogli un termine non inferiore a sette giorni.

3. Il provvedimento è adottato entro venti giorni dal momento in cui la Società è venuta a conoscenza del fatto e ne ha individuato l'autore.

4. Il provvedimento è comunicato all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo di residenza risultante dai registri al momento dell'emissione del titolo di accesso o dell'identificazione, ovvero mediante posta elettronica certificata o all'indirizzo di posta elettronica utilizzato per l'acquisto del titolo.

5. Il richiamo scritto ha effetto immediato. La sospensione e la revoca del gradimento hanno effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica.

Art. 15 – Contenuto del provvedimento

1. Il provvedimento è adottato in forma scritta e contiene, a pena di inammissibilità:

- a) le generalità del destinatario;
- b) la ricostruzione chiara e precisa del fatto, con indicazione della data e del luogo;
- c) l'indicazione della condotta rilevante contestata, con richiamo alla lettera dell'art. 6;
- d) l'indicazione degli elementi di prova sui quali il provvedimento si fonda;
- e) il tipo e la durata della misura applicata, con la motivazione della commisurazione ai sensi dell'art. 9;
- f) l'avvertimento che, per la durata della misura, è fatto divieto di acquisire nuovi titoli di accesso e di utilizzare l'abbonamento;
- g) l'avvertimento che non spetta alcun rimborso del titolo di accesso e che sono sospesi i benefici dei programmi di fidelizzazione;
- h) l'indicazione del termine e delle modalità per l'accesso agli atti e per la richiesta di revisione;
- i) la data di adozione e la sottoscrizione del Responsabile del gradimento.

Art. 16 – Accesso agli atti e revisione

1. Entro sette giorni dalla notifica del provvedimento, il destinatario può chiedere di visionare gli atti del procedimento e di riceverne copia a proprie spese, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede della Società ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata della medesima.
2. Entro quindici giorni dalla notifica, il destinatario può chiedere la revisione del provvedimento presentando memoria scritta, con l'esposizione dettagliata delle ragioni della condotta contestata e degli eventuali errori di valutazione, e può chiedere di essere ascoltato.
3. La richiesta di revisione è decisa dall'Amministratore Unico, che non ha partecipato all'adozione del provvedimento, entro venti giorni dal ricevimento. La decisione può confermare, revocare o riformare il provvedimento e non è ulteriormente impugnabile in sede societaria.
4. L'audizione si svolge presso la sede della Società, alla presenza dell'Amministratore Unico e del Responsabile del gradimento, e può essere estesa al SLO. Ne è redatto verbale in forma riassuntiva. Il richiedente ha diritto di farsi assistere da persona di fiducia.
5. La presentazione della richiesta di revisione sospende gli effetti della misura fino alla decisione, salvo che si tratti di revoca del gradimento o di misura adottata per una delle condotte di cui all'art. 6, lettere j), l), m) e s), nel qual caso la misura resta eseguibile.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali connesso all'applicazione del presente Codice è effettuato dalla Società, quale titolare del trattamento, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle disposizioni applicabili in materia di video-sorveglianza degli impianti sportivi.
2. I dati sono trattati per le sole finalità di prevenzione, accertamento e sanzione delle condotte rilevanti, di adempimento degli obblighi federali e di cooperazione con le Autorità competenti, e sono conservati per il tempo necessario a tali finalità e per la durata delle misure adottate.
3. L'informativa sul trattamento dei dati è pubblicata sul sito istituzionale della Società e resa disponibile nei punti vendita autorizzati.

CAPO V

REGISTRO, IMPEGNI DELLA SOCIETÀ E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Registro dei provvedimenti di gradimento

1. Il Responsabile del gradimento tiene il registro dei provvedimenti adottati ai sensi del presente Codice, nel quale sono annotati, per ciascun provvedimento: il numero progressivo; la data del fatto e la Gara di riferimento; la condotta rilevante contestata, con richiamo alla lettera dell'art. 6; la misura applicata e la sua durata; la data di adozione e quella di notifica; l'esito dell'eventuale revisione.
2. Il registro è trasmesso all'Organismo di Vigilanza con cadenza trimestrale e costituisce evidenza della cooperazione per l'identificazione dei sostenitori responsabili ai fini dell'art. 29, comma 1, lettera c), CGS.
3. Il registro e i fascicoli dei procedimenti sono conservati per non meno di tre Stagioni sportive successive a quella di adozione del provvedimento e sono posti a disposizione della Procura federale su richiesta.

Art. 19 – Impegni della Società

1. La Società si impegna a: promuovere iniziative dirette a costruire un rapporto virtuoso con i propri sostenitori e a migliorare la qualità dello spettacolo sportivo; mantenere un canale informativo dedicato ai propri tifosi; assicurare la presenza di propri rappresentanti a supporto dei sostenitori in occasione delle trasferte.
2. La Società avverte il pubblico, prima dell'inizio di ciascuna Gara, delle sanzioni previste a proprio carico in conseguenza di fatti violenti e di comportamenti discriminatori posti in essere dai sostenitori, ai sensi degli artt. 25, comma 5, e 28, comma 6, CGS.
3. La Società promuove, in ciascuna Stagione sportiva, almeno una iniziativa di sensibilizzazione rivolta alla tifoseria organizzata e al settore giovanile, documentandone lo svolgimento.

Art. 20 – Pubblicità

1. Del presente Codice è data pubblicità mediante: pubblicazione sul sito istituzionale della Società; affissione per estratto all'interno dello Stadio; affissione presso i punti vendita autorizzati; trasmissione ai club di tifoseria convenzionati; diffusione attraverso i canali di comunicazione elettronica della Società.
2. Il Segretario Generale attesta all'Organismo di Vigilanza l'avvenuta adozione e pubblicazione del presente Codice nella versione vigente.

Art. 21 – Modifiche

1. La Società può modificare il presente Codice, con effetti immediati anche per coloro che abbiano già acquisito titoli di accesso, in conseguenza di sopravvenienze legislative, amministrative, federali o di pubblica sicurezza. È onere degli interessati verificare le modifiche sul sito istituzionale.
2. Ogni modifica è adottata con determinazione dell'Amministratore Unico, reca l'indicazione dell'edizione e della data, ed è comunicata all'Organismo di Vigilanza.

Art. 22 – Entrata in vigore

1. Il presente Codice entra in vigore dalla data della determinazione di approvazione dell'Amministratore Unico e si applica dalla Stagione sportiva in corso a tale data.
2. Dalla medesima data cessa di avere efficacia la precedente edizione del Codice di Comportamento e di Gradimento del Tifoso. I procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore proseguono secondo le disposizioni della precedente edizione.
3. Per quanto non previsto dal presente Codice si rinvia al Regolamento uso dello Stadio Comunale «Domenico Monterisi», alle condizioni di vendita applicabili e alla normativa vigente.



Stagione Sportiva 2026/2027

S.S. AUDACE CERIGNOLA S.R.L.

Cerignola, 19.8.2026